



COMUNE di BASILIANO

PROVINCIA di UDINE

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E
L'ESERCIZIO DEI CAMPI E DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER
LA CONCESSIONE IN USO DEI
MEDESIMI**

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento e individuazione dei beni	pag. 3
Art. 2	Gestione degli impianti	pag. 3
Art. 3	Utilizzo degli impianti	pag. 3
Art. 4	Tariffe d'uso	pag. 3
Art. 5	Richiesta di utilizzazione	pag. 3
Art. 6	Individuazione dell'unità organizzativa	pag. 4
Art. 7	Istruttoria ai fini del rilascio del provvedimento	pag. 4
Art. 8	Provvedimento di autorizzazione	pag. 4
Art. 9	Assicurazioni	pag. 4
Art. 10	Calendario di utilizzo	pag. 4
Art. 11	Riserva d'uso	pag. 5
Art. 12	Uso gratuito	pag. 5
Art. 13	Altri obblighi del concessionario	pag. 5
Art. 14	Riscossione proventi e contabilità	pag. 5
Art. 15	Restituzione del bene	pag. 5
Art. 16	Risarcimento danni	pag. 6
Art. 17	Pubblicità del Regolamento	pag. 6
Art. 18	Entrata in vigore	pag. 6

Art. 1 – Oggetto del regolamento e individuazione dei beni

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dei campi e degli impianti sportivi di proprietà comunale o affittati al Comune e la concessione in uso dei medesimi:

- 1) Palestra Comunale - Viale Carnia Basiliano;
- 2) Campo di tennis comunale - Via S. Paolino Basiliano;
- 3) Campo di calcio di Via Manzoni;
- 4) Polisportivo di Via Sompbearc;
- 5) Campo sportivo di Vissandone - Via Isonzo;
- 6) Palestra Scuole Medie;
- 7) Campo di calcetto.

Art. 2 – Gestione degli impianti

1. I campi e gli impianti sportivi sono gestiti direttamente dal Comune. Con deliberazione del Consiglio Comunale, la gestione può essere concessa a Società Sportive o ad Associazioni locali o a privati che offrano idonee garanzie.

Art. 3 – Utilizzo degli impianti

1. L'Amministrazione Comunale consente l'utilizzo dei campi e degli impianti sportivi a tutti gli Enti, Associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché dai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza, aventi sede sia nel territorio comunale di Basiliano che all'esterno dello stesso.

2. I campi e gli impianti possono essere concessi per allenamenti, gare o manifestazioni.

Art. 4 – Tariffe d'uso

1. Per i beni rientranti nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale, trova applicazione l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55 e s.m.i., nonché l'art. 14, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77 e s.m.i..

2. Per i beni diversi da quelli di cui al comma precedente, le tariffe d'uso sono determinate dalla Giunta Comunale tenendo conto dei costi.

3. Alla conservazione e del buon uso dei campi e degli impianti, della sicurezza degli utenti e dell'eventuale pubblico ammasso, sono responsabili gli organizzatori/promotori della manifestazione e/o attività o i dirigenti della scuola, nel caso di attività scolastiche.

Art. 5 – Richiesta di utilizzazione

1. I soggetti interessati all'uso dei campi o degli impianti dovranno presentare domanda per la programmazione dell'attività annuale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, e comunque in ogni altro caso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Amministrazione comunale, indicando nella stessa:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) eventuale ente, organismo, associazione ecc, rappresentato;
- e) data utilizzo, durata e orario richiesto;
- d) scopo della richiesta;
- e) assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si intende svolgere;
- f) indicazione del responsabile dell'attività;
- g) elenco degli iscritti all'attività con specifica indicazione del Comune di residenza.

Art. 6 – Individuazione del Responsabile del Procedimento

1. In relazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod., è individuata l'unità organizzativa responsabile della gestione dei beni di cui al precedente articolo, nella figura del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica.

Art. 7 – Istruttoria ai fini del rilascio del provvedimento

1. Il Responsabile del procedimento curerà l'istruttoria finalizzata all'emissione del provvedimento finale.
2. Sull'istanza, verificati i requisiti soggettivi, la conformità della medesima alle norme regolamentari, la liceità dell'uso, detto Responsabile esprimerà il proprio parere.
3. La concessione degli impianti terrà conto della programmazione concertata con le varie Società che intendono usufruire degli impianti e degli atti di indirizzo della Giunta Comunale. Eventuali ulteriori disponibilità verranno concesse sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste inoltrate.
4. A istruttoria terminata e prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere apposto sul programma finale, e successivi aggiornamenti, il visto del Sindaco o dell'Assessore competente per presa visione.

Art. 8 – Provvedimento di autorizzazione

1. Nel rispetto delle norme del presente regolamento, il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica, a seguito dell'istruttoria ed in relazione al parere e al visto di presa visione di cui all'art. 7, emetterà il provvedimento di autorizzazione. Nell'atto autorizzatorio saranno definite le modalità d'uso, la responsabilità ed ogni altro obbligo connesso, il costo orario applicato e dovuto all'Amministrazione con specifica delle modalità e termini di pagamento.
2. Una volta rilasciato l'atto autorizzativo verrà redatto verbale congiunto, da sottoscrivere con tutti i soggetti interessati, sui beni consegnati e sul loro stato di conservazione.

Art. 9 – Assicurazioni

1. Il Comune assume l'onere di assicurazione contro i rischi civili derivanti dall'immobile.
2. Il concessionario assume il correlativo onere derivante dall'attività svolta.

Art. 10 – Calendario di utilizzo

1. A cura del Responsabile del procedimento sarà tenuto un calendario aggiornato di utilizzo del bene oggetto di richiesta, ai sensi dell'art. 7, c. 4.

Art. 11 – Riserva d'uso

1. L'Amministrazione comunale si riserva l'uso dei beni per le sue attività istituzionali, a suo insindacabile giudizio.

2. Sarà cura del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica procedere all'avviso ai titolari dell'attività dell'interruzione dell'uso con congruo anticipo e con le modalità che riterrà più consone e celeri.

3. Nel caso che detta attività debba interrompere l'uso da parte del privato, a questi non verrà applicata la tariffa d'uso per il periodo di tempo di mancato utilizzo.

Art. 12 – Uso gratuito

1. Per particolari attività ritenute meritevoli da parte della Giunta Comunale, l'uso sarà concesso in forma gratuita.

2. L'utilizzo dei beni da parte delle scuole comunali sarà gratuito.

3. La gratuità dell'uso, richiesta dal soggetto istante, trova disciplina nello speciale "Regolamento per la concessione di contributi ordinari e straordinari", ai sensi dell'art. 12 della L. 07.09.1990 n. 241 e s.m.i., approvato con deliberazione giunta n. 46 del 02.10.1991.

Art. 13 – Altri obblighi del concessionario

1. Faranno carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti, previsti da leggi o da regolamenti, all'uopo espressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Art. 14 – Riscossione proventi e contabilità

1. La contabilità dell'uso dei beni sarà curato dall'Ufficio Tecnico mentre la riscossione dei proventi sarà curato dall'Ufficio Finanziario del Comune.

2. Il pagamento dovrà essere eseguito entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al ricevimento della nota inviata dall'Ufficio competente riportante l'importo e le modalità di versamento.

3. Il mancato pagamento delle tariffe comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione, fatte salve le normali azioni del Comune per il recupero del credito.

Art. 15 – Restituzione del bene

1. A conclusione del periodo di utilizzo del bene, il concessionario provvede alla sua restituzione.
2. Il Responsabile del procedimento, in relazione all'atto autorizzatorio e al verbale di consegna, controllerà la perfetta rispondenza ad esso del bene restituito, dandone scarico, in caso positivo, al concessionario.

Art. 16 Risarcimento danni

1. Eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature dei beni concessi in uso, dovranno essere risarciti dal concessionario.
2. La valutazione del danno sarà eseguita con relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 17 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore la data successiva alla divenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.